



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI

ISTITUZIONE DELLA DE.C.O. (Denominazione Comunale di Origine)

INDICE

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 - Ambito dell'intervento comunale
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4- Istituzione della De.CO
- Art. 5 - Istituzione del Registro De.C.O.
- Art. 6 Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
- Art. 7 Marchio De.Co
- Art. 8 Requisiti per l'attribuzione della De.CO ai prodotti locali
- Art. 9 Procedura per l'attribuzione della De.CO ai prodotti locali
- Art. 10 Commissione comunale per la De.CO
- Art. 11 Utilizzo della De.CO e del relativo marchio
- Art. 12 –Controlli e sanzioni
- Art. 13 – Struttura organizzativa competente
- Art. 14 –Iniziativa comunali
- Art. 15 –Tutele e garanzie
- Art. 16 –Attività di coordinamento
- Art. 17 - Istituzione di uno spazio dedicato sul sito web comunale e presenza nei mass media

Al presente Regolamento sono allegati:

- a) Il marchio liberamente scelto per descrivere lo specifico prodotto che si intende riconoscere De.Co
- b) Il modulo di segnalazione in carta semplice per il riconoscimento di prodotti come De.Co
- c) Domanda di iscrizione nel registro produttori De.Co (da compilare in bollo)

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali, che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Poggio Renatico.

1. Il Comune di Poggio Renatico, individua, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e, secondo quanto previsto dall'art. 2 del vigente Statuto Comunale, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale, volto alla conservazione del proprio patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari, riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
2. Con riferimento all'art. 13 dello stesso decreto 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune, grazie alle predette iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio, attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute sull'intera comunità.
3. Nel contempo, in attuazione dei principi statutari e, nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende valorizzare, anche attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese del territorio poggese, o di quelle che si avvalgono di prodotti agro-alimentari del territorio.
4. Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed effettua attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
5. Con il presente regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.C.O. (acronimo di "Denominazione Comunale di Origine").

Articolo 2 - Ambito dell'Intervento Comunale

1. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in relazione a :
 - a) indagini conoscitive, finalizzate ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di specifiche e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali), che, a motivo della loro rilevanza e peculiarità, siano meritevoli di evidenza pubblica, e a promuoverne la protezione attraverso l'istituzione di un albo comunale, di cui all'art. 6, delle iniziative e manifestazioni riguardanti le produzioni agro-alimentari e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
 - b) assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari che, a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione, per le quali il Comune si avvale della commissione, di cui all'art. 10 del presente regolamento, nel rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
 - c) assunzione di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse), che, per il loro significato culturale e tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento, attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche;
 - d) intervento, mediante forme dirette o indirette, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte, che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;

Articolo 3 - Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, per “prodotto tipico locale” si intende il prodotto agro-alimentare derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione dei medesimi, ottenuti o realizzati sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
2. L’aggettivo “tipico” è inteso come sinonimo di “tradizionale”, attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

Articolo 4 - Istituzione della De.CO

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.C.O., “Denominazione Comunale di Origine”, per attestare l’origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Poggio Renatico.
2. Attraverso la De.C.O. si mira a:
 - a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
 - b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.
3. La De.C.O. non costituisce un marchio di qualità ma, quale attestazione di origine geografica ed equivale nel significato, negli obiettivi e negli effetti, al marchio “Made in Poggio Renatico”.
4. La De.C.O., come pure il relativo marchio, sono di esclusiva proprietà del Comune di Poggio Renatico. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge.

Articolo 5 - Istituzione del Registro De.C.O.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro, denominato Registro De.C.O.- Denominazione Comunale di Origine, per tutti i prodotti tipici del Comune di Poggio Renatico nel settore agro- alimentare, per i quali si è conclusa positivamente la valutazione della commissione.
2. L’iscrizione nel registro vale ad attestare l’origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.
3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
 - i prodotti a denominazione comunale (De.Co.);
 - le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
4. L’iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agroalimentari:
 - carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
 - formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
 - prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
 - paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della - pasticceria, della confetteria e della gelateria;
 - prodotti di origine animale;
 - piatti tradizionali della cucina di Poggio Renatico;
 - bevande analcoliche, alcoliche, distillati, liquori e cocktail;
 - miele
 - conserve
5. L’elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.C.O. anche prodotti di altre tipologie se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.

6. Possono ottenere l'iscrizione nel registro De.C.O. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti, di cui al comma 1 nell'ambito del Comune di Poggio Renatico, anche se non vi hanno la sede legale.
7. Su proposta della commissione di cui all'art. 10, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.
8. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.
9. Una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più prodotti diversi.
10. Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 6 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale, di cui all'art. 13, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro- alimentari che, per caratteristiche e interesse culturale, sono meritevoli di attenzione e rilevanza pubblica.
2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:
 - dei prodotti De.C.O.;
 - dei prodotti tipici locali, insigniti di marchi comunitari ufficiali;
 - di altri prodotti tipici locali;
 - di prodotti tipici regionali e/o italiani in genere quando la manifestazione sia comunque radicata sul territorio del Comune, tanto da costituire un'iniziativa consolidata e tradizionale.
3. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi.
4. L'iscrizione decade automaticamente qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno cinque anni consecutivi, fatta salva comunque, nel secondo caso, la possibilità di riottenerla in caso l'iniziativa venga organizzata nuovamente.
5. L'uso difforme o improprio del marchio di cui all'art. 7 può comportare la cancellazione dall'albo.

Articolo 7 - Marchio De.C.O.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 5 e le iniziative di cui all'art. 6, viene adottato un apposito marchio identificativo, così come allegato al presente regolamento.
Il marchio consiste in un cerchio con la scritta in color oro della Denominazione Comunale di origine. Nella parte centrale, su sfondo bianco, è riportato lo stemma del Comune.

Articolo 8 - Requisiti per l'attribuzione della De.Co ai prodotti locali

1. I prodotti che si fregiano della De.C.O. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune di Poggio Renatico ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. La Denominazione Comunale di Origine può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.

3. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
4. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.C.O., devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
5. In nessun caso possono essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).
6. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto approvato dalla Giunta comunale, sarà evidenziato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere, in tutto o in parte, originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.
7. Non sono comunque ammessi alla De.C.O. prodotti già in possesso di denominazioni DOC, DOP, IGP, SGT, o altro definito dalla normativa di tutela di origine dei prodotti.

Articolo 9 – Procedura per l'attribuzione della De.Co ai prodotti locali

1. Le segnalazioni ai fini dell' iscrizione nel registro De.C.O. possono essere proposte da chiunque ritenga di promuoverle.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da un'adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e, comunque, da ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione.

In particolare dovranno essere indicati:

- il nome del prodotto;
 - l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio del Comune di Poggio Renatico);
 - le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo, in base agli usi locali uniformi e costanti;
 - i materiali e le attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
 - la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
3. Sull'ammissibilità dell' iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia una Commissione Comunale nominata dal Sindaco con apposito Decreto, disciplinata dal successivo art. 10, di norma entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, salvo tempi maggiori necessari per esaminare più domande nella stessa riunione.
 4. Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione, avvalendosi della Polizia municipale, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
 5. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.C.O. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.
 6. Completata l'istruttoria, la Commissione presenterà le proprie proposte alla Giunta comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.C.O., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti che saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.

7. Qualora la segnalazione di cui al comma 1 provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione del registro De.C.O., con l'iscrizione del prodotto è disposta anche quella dell'impresa, previa presentazione della relativa domanda di richiesta De.C.O. di cui allegato B).
8. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo. Alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del marchio.
9. L'iscrizione nel registro De.C.O. non comporta oneri per l'impresa.
10. Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo possono essere utilizzati i modelli allegati al presente regolamento.

Articolo 10 **Commissione comunale per la De.CO**

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De.C.O. è affidato ad un'apposita Commissione nominata dal Sindaco, con apposito decreto. Nella Commissione sono di norma rappresentati esponenti del settore agro-alimentare e gastronomico locali designati dalle Associazioni di categoria agricole e commerciali locali.
2. La Commissione è composta da:
 - Sindaco o un suo delegato, in qualità di presidente;
 - n. 2 esperti del settore agro-alimentare e gastronomico locale;

I membri della Commissione De.C.O. saranno scelti tra una rosa di nomi, composta da curricula e raccolti tramite avviso pubblico. A valutarli sarà la Conferenza dei Capigruppo Consiglieri.

La Conferenza dei Capigruppo Consiglieri avrà il compito di vagliare le candidature, individuare quelle più adeguate e sottoporre al Sindaco le valutazioni utili ai fini della nomina, che spetta comunque al primo cittadino.

3. Il presidente potrà eventualmente nominare un consulente, scelto tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o esperienza, in relazione alla specifica tipologia di prodotto.
4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente della Commissione stessa designato dal Presidente.
5. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.
6. La Commissione opera validamente, in presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
7. Non è previsto alcun compenso o rimborso spese per i componenti della Commissione.
8. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.

Articolo 11 **Utilizzo della De.C.O. e del relativo marchio**

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.C.O." e del relativo marchio identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. L'uso del marchio può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.C.O. anche se nel registro è iscritta per quel prodotto l'impresa produttrice.

3. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il marchio De.C.O. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni siano assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi di iscrizione (data e numero).
4. Il marchio De.C.O. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del marchio non può impiegare altri contrassegni che per il loro aspetto esterno, e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il marchio De.C.O.
5. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore.
Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici da ledere l'immagine del prodotto.
6. E' vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare le qualità, quali "super", "eccellente", ecc.
7. Il Comune di Poggio Renatico, proprietario del marchio De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.
8. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del marchio De.C.O. da parte di soggetti non autorizzati.
9. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l'utilizzo del marchio De.C.O. nella pubblicità delle iniziative di cui all'art. 6, se ed in quanto applicabili.

Articolo 12 Controlli e sanzioni

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune di Poggio Renatico a termini di legge.
2. Possono essere fatti controlli dall'Amministrazione comunale in osservanza del presente regolamento e delle norme contenute negli eventuali disciplinari, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.
3. Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;
 - c) la perdita dei requisiti richiesti;
 - d) l'uso difforme o improprio del marchio De.C.O., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 10 qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento nei termini fissati;
 - e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie;
 - f) frode alimentare.
4. Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione comunale.

5. La Commissione, con proprio provvedimento, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.C.O.
6. La Commissione formula il parere di cui al comma 5 solo dopo aver ascoltato in contraddittorio il trasgressore e l'organo di controllo che ha rilevato le infrazioni.
7. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.C.O. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

Articolo 13 - Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è lo Sportello Unico Attività Produttive.

Art. 14 - Iniziative comunali

1. Il Comune assicura, mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità, la massima diffusione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune incoraggia, ai fini di tutela De.C.O., forme di collaborazione con tutti i soggetti interessati alle attività agro-alimentari, di cui al presente regolamento, anche attraverso le forme associative previste dalla normativa in materia.

Articolo 15 - Tutele e garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentative di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune stesso è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Articolo 16 - Attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari.

Art. 17 -

Istituzione di uno spazio dedicato sul sito web comunale e presenza nei mass media

1. Al fine di garantire la massima conoscenza dei prodotti che otterranno la Denominazione Comunale di Origine, verrà istituita un'apposita sezione nel sito web comunale e si procederà alla pubblicazione di articoli, notizie ed approfondimenti attraverso ogni mezzo di comunicazione di massa, tradizionale o digitale (a titolo esemplificativo: portale www.APoggio.it social network, rubriche di settore, applicazioni per dispositivi mobili).